

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**recante norme in materia**  
**di versamenti e rimborsi delle entrate di**  
**natura tributaria**

*Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 11 del 30.03.2007*

## **Articolo 1** **Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, detta norme in materia di versamenti e rimborsi delle entrate tributarie di propria competenza, in attuazione delle disposizioni e dei principi contenuti nella legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);
2. Le disposizioni del regolamento sono finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti dei contribuenti e all'economicità dell'azione amministrativa.

## **Articolo 2** **Limite minimo per versamenti su denuncia e/o versamento diretto da parte del contribuente**

1. Per i casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente con iscrizione in ruolo ordinario, o con versamento diretto da parte del contribuente, i versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore o uguale a:

### **tassa smaltimento rifiuti urbani interni**

annuale	euro	12,00
giornaliera	euro	0,50

### **tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

permanente	euro	12,00
temporanea	euro	3,00

<b><u>imposta di pubblicità</u></b>	euro	3,00
-------------------------------------	------	------

<b><u>imposta comunale sugli immobili</u></b>	euro	5,00
---	------	------

**(non si fa luogo al versamento se l'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è inferiore o uguale a euro 5. Nel caso in cui il versamento in acconto risulti inferiore o uguale a euro 5, l'importo non va versato e va cumulato e versato con l'importo dovuto a saldo).**

## **Articolo 3** **Rimborsi, pagamenti** **conseguenti ad attività di controllo da parte degli uffici comunali**

1. Per i casi in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali, in considerazione delle attività istruttorie necessarie per addivenire alla riscossione del tributo, degli oneri di riscossione, ed in forza del principio di economicità dell'azione amministrativa, non si effettua il recupero del tributo o della sanzione tributaria qualora l'ammontare sia inferiore o uguale ad euro 12,00 per ogni anno di imposta;
2. Il limite di cui sopra s'intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Parimenti, i rimborsi relativi ai tributi comunali non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori od uguali ad euro 12,00 per ogni anno di imposta;
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, non si procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non si dà seguito alle istanze di rimborso.

## **Articolo 4** **Arrotondamenti**

1. Il pagamento dei tributi comunali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto valore.

## **Articolo 5** **Compensazione tra crediti e debiti**

1. Il contribuente, nei termini di versamento di un tributo comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso;

2. Il contribuente che si avvale della facoltà dei cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta,
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione;

4) la compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

## **Articolo 6** **Interessi annuali**

1. La misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi comunali è stabilita nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di 2,5 punti percentuali;

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o, se si tratta di rimborsi, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **Articolo 7** **Norma transitoria**

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano anche a tutti i rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora conclusi con l'emissione dei un provvedimento amministrativo (comma 171 art. unico legge finanziaria 2007).

**Articolo 8**  
**Norma finale**

1. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento;
2. Le norme del presente regolamento si intendono tacitamente modificate e/o abrogate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali o regionali. In tal caso, in attesa della modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

**Articolo 9**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.